



**COMUNE DI BONIFATI**  
PROVINCIA DI COSENZA



DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 3 DEL 01/02/2010

**OGGETTO :**

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno Duemiladieci addi uno del mese di Febbraio alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

GOFFREDI ANTONIO	Consigliere	Presente
GERACE ROBERTO	Consigliere	Presente
PRESTA VALTER	Consigliere	Presente
DE BRASI ANTONIO LUCA	Consigliere	Presente
MOSCHINI LUIGI	Consigliere	Assente
GROSSO FRANCESCO	Consigliere	Presente
ARGIRO' DARIO	Consigliere	Presente
FERRANTE ALDO	Consigliere	Presente
GROSSO SALVATORE	Consigliere	Presente
BRIGUORI FRANCESCO	Consigliere	Presente
DI GIOVANNI FRANCESCO	Consigliere	Presente
OLIVIERO GERARDO	Consigliere	Presente
MOLLO ANTONIO	Consigliere	Presente
OLIVIERO MARIO	Consigliere	Presente
PASCALE FRANCESCO	Consigliere	Assente
GROSSO EUGENIO	Consigliere	Presente
CASTIGLIA FRANCESCO S.	Consigliere	Presente

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Partecipa il Segretario Dott. Antonio MARINO con le funzioni di cui all'art.97, c.4, lett.a) D.Lgs.n.267/2000.

Presidente il Sig. Antonio GOFFREDI, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.





# COMUNE DI BONIFATI

- Provincia di Cosenza -

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## SOMMARIO



### CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del servizio
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Definizione e finalità del servizio

### CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

- Art. 6 - Superficie degli impianti
- Art. 7 - Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 8 - Autorizzazione per le affissioni dirette

### CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

- Art. 9 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 10 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 11 - Annullamento della commissione

### CAPO IV - TARIFFE

- Art. 12 - Tariffe
- Art. 13 - Riduzione del diritto
- Art. 14 - Esenzioni dal diritto
- Art. 15 - Maggiorazioni del diritto

### CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- Art. 16 - Pagamento del diritto - Recupero di somme
- Art. 17 - Contenzioso

### CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 18 - Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative
- Art. 19 - Sanzioni per abbandono di volantini
- Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 21 - Entrata in vigore

## CAPO I - NORME GENERALI



### ART. 1

#### ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

### ART. 2

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto Decreto Legislativo.

### ART. 3

#### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.  
Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti alla gestione del servizio.

### ART. 4

#### SOGGETTO PASSIVO

*(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

### ART. 5

#### DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

*(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE



### ART. 6

#### **SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI**

*(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il Comune di Bonifati (CS) con popolazione superiore a tremila abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 (dodici) per ogni mille abitanti.

### ART. 7

#### **SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### ART. 8

#### **AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate in numero di due copie:
  - a) la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
  - b) la relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  - c) le planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
  - d) il disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Responsabile dell'ufficio tecnico.
4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 15 giorni.

## CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

### ART. 9

#### **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

*(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*



1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. L'affissione dei manifesti è eseguita entro 10 giorni dalla consegna al Comune.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

### ART. 10

#### **CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.



2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### ART. 11

#### ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 9, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 9.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 9 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria comunale per essere compreso fra gli atti da inviare all'archivio comunale.

## CAPO IV - T A R I F F E

### ART. 12

#### TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)



1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

### ART. 13

#### RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

### ART. 14

#### ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## ART. 15

### MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO



1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui all'articolo 12 è maggiorato del 50%:

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.

## CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

### ART. 16

#### PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

*(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

### ART. 17

#### CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

## CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI



### ART. 18

#### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

*(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

### ART. 19

#### **SANZIONI PER ABBANDONO DI VOLANTINI**

1. Per l'abbandono sulle vie pubbliche di volantini o altro materiale pubblicitario è prevista l'applicazione, a carico del committente e di coloro che materialmente effettuano la distribuzione, di una sanzione pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

### ART. 20

#### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### ART. 21

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 12, comma IV, dello Statuto Comunale, il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.